

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE
SCIENZE UMANE/ARTISTICO
in lingua italiana



REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL
SOZIALWISSENSCHAFTLICHES/KUNSTGYMNASIUM
mit italienischer Unterrichtssprache

"Giovanni Pascoli"



BOLZANO – BOZEN

0471/923361 Fax 0471/260348

www.liceopascolibz.it

39100 Bolzano/Bozen, Via Grazia Deledda, 4e-mail im.bolzano@scuola.alto-adige.it

Cod. fis./St.Nr. 80003400217

Alla prof.a
Galeazzi Alessandra
Presidente della Commissione tecnica

Al prof.
Abelli Graziano
Sostituto del Presidente della Commissione
tecnica

Alla prof.a
Tambosi Patrizia
membro della Commissione tecnica

Alla prof.a
Lamberti M. Rosaria
membro sostituto

Al prof.
Gallo Daniel
membro della Commissione tecnica

Al prof.
Castana Giuseppe
membro sostituto

Gara

1/2017

CIG: 6978566ED4

**Nomina componenti
della commissione tecnica**

Con la presente Lei viene nominato dal seggio di gara componente della Commissione tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L.P. n. 17/93, dell'art. 34 L.P. 16/15 e dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016.

I componenti della Commissione tecnica hanno il compito di verificare la presenza della documentazione tecnica richiesta, di procedere alla verifica dei requisiti minimi richiesti e alla valutazione tecnica delle offerte delle imprese partecipanti secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara.

In caso di assenza o impedimento del membro effettivo, questo viene sostituito da un membro supplente tra quelli già nominati come tali in fase iniziale (di sorteggio ai sensi di legge, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 77 D.Lgs. 50/2016).

Ove la commissione abbia già iniziato con le operazioni di valutazione, il membro supplente deve recepire le scelte già operate dalla commissione fino a quel momento.

I membri sono tenuti a far presente la sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 30 L.P. n. 17/93; art. 77, commi 4, 5 e 6, e art. 42, D.Lgs. n. 50/2016; art. 51 c.p.c.; art. 6 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); art. 6-bis L. n. 241/1990 prima dell'apertura delle offerte tecniche.

L'assenza di cause di incompatibilità e/o di astensione ai sensi degli artt. 30 L.P. n. 17/93; art. 77, commi 4, 5 e 6, e art. 42, D.Lgs. n. 50/2016; art. 51 c.p.c.; art. 6 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); art. 6-bis L. n. 241/1990 deve permanere per tutta la durata dell'incarico.

In caso di sopravvenienza di causa di incompatibilità e/o di astensione di cui sopra, il commissario verbalizzante si obbliga ad avvisarne, senza indugio, la stazione appaltante e a rinunciare all'incarico. Nelle relative funzioni subentra il membro supplente.

La Commissione tecnica deve redigere un verbale di valutazione tecnica sottoscritto da tutti i membri, dal quale risultino i punteggi assegnati per ciascun criterio.

Il verbale deve contenere inoltre le motivazioni sottese all'attribuzione dei punteggi.

Il verbale di valutazione tecnica sia in formato cartaceo che digitale dovrà pervenire al seggio di gara entro il giorno precedente l'apertura delle offerte economiche.

Non sono ammissibili, in sede di valutazione tecnica, richieste di integrazione documentale.

Eventuali richieste di chiarimenti ai concorrenti in gara necessari ai fini una corretta assegnazione dei punteggi vanno trasmesse all'autorità di gara, che provvederà alla formalizzazione e trasmissione delle richieste medesime.

Durata contrattuale di questa prestazione: fino all'aggiudicazione definitiva.

Si fa presente che il Responsabile unico del procedimento si avvale del supporto della commissione tecnica nominata ex articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 per il controllo delle offerte anomale.

Sia l'incarico per la commissione tecnica che per l'eventuale valutazione delle offerte anomale viene conferito dalla stazione appaltante.

Si ricorda che la commissione non può iniziare la sua attività prima del conferimento dell'incarico.

Distinti saluti

La Dirigente scolastica
dott.ssa Mirca passarella

I seguenti documenti verranno forniti dal Responsabile unico del procedimento dell'ente committente:

1. bando di gara;
2. disciplinare di gara;
3. tutte le comunicazioni/rettifiche inviate.

L.P. del 22 ottobre 1993, n. 17

CAPO VII ORDINAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)

- 1.) I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:
 - a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;
 - b) quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi;
 - c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;
 - d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione;
 - e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;
 - f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.
- 2.) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale può richiedere al presidente dell'organo l'autorizzazione ad astenersi.
- 3.) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.
- 4.) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale.
- 5.) I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 6.) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.
- 7.) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

D.Lgs. 50/2016

Art. 77 (Commissione di aggiudicazione)

- 1.) Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

- 2.) La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
 - 3.) [...]
 - 4.) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
 - 5.) Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
 - 6.) Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
 - 7.) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
 - 8.) [...]
 - 9.) Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
- [...]

Art. 42 D.Lgs. n. 50/2016

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

D.P.R. n. 62/2013

Art. 2, comma 3 – Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

D.Lgs. n. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.